SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 1100)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1973 (V. Stampato n. 1499)

presentato dal Ministro del Tesoro (MALAGODI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 1973

Modifiche all'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, è sostituito dal seguente:

« Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti più di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante ».